



**Seminario Nazionale per l'approfondimento degli aspetti tecnici relativi al
Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (ex art. 27, co. 4 D.lgs. n. 31/2010 e ss.mm.ii.)**

INTERVENTO DEL PARTECIPANTE:

IL SINDACO del COMUNE DI TARQUINIA
Alessandro Giulivi

L'“AREA VT-25 TARQUINIA, TUSCANIA” RICADE IN “ZONA SISMICA 2”

Tra le 67 “aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico” individuate dalla CNAPI, vi è l'“Area “VT 25 – Tarquinia, Tuscania”, all'interno della quale “la porzione di quest'area appartenente al Comune di Tuscania risulta in Zona Sismica 2B ed è pertanto classificata in classe C”, mentre “la rimanente porzione appartenente al Comune di Tarquinia (...) è classificata nella sottoclasse A2”.

In riferimento alla suddetta rilevazione di evidenza che:

- Sia con “la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019”, sia con il “Nulla osta” alla pubblicazione della CNAPI da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini della individuazione delle “Aree potenzialmente idonee”, veniva richiesto alla Sogin S.p.A. di “tenere conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni attribuendo alle aree potenzialmente idonee, eventualmente ricadenti in zona sismica 2, secondo la suddetta classificazione regionale, un diverso ordine di priorità a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio”;
- La Sogin S.p.A. classifica le aree potenzialmente idonee in quattro classi con ordine di idoneità decrescente da “A1 - Molto buona” ad “A2 Buona”, “B - Aree insulari” e “C Aree in Zona sismica 2”. Le aree ricadenti in “Zona Sismica 2” devono essere classificate in “Classe C” in ragione della loro minore idoneità poichè di “maggiore complessità nella gestione”;
- La Sogin S.p.A. ha tuttavia ritenuto di non dover classificare le aree ricadenti in “Zona Sismica 2” tutte in “Classe C”, bensì di dover “spacchettare” le stesse in due diversi insiemi.

In particolare, ha ritenuto che tra le aree ricadenti in “Zona Sismica 2”:

- 4 aree venissero classificate in “Classe C”, poichè le “porzioni appartenenti a Comuni non in Zona Sismica 2 (sono) di estensione insufficiente per costruire un'Area Potenzialmente idonea”;

- 3 aree, dove la porzione appartenente a Comuni non in “Zona Sismica 2” “è risultata di estensione sufficiente” ad ospitare il deposito *de quo*, “sono state analizzate e classificate secondo gli ulteriori parametri”.

L'“Area VT-25 Tarquinia, Tuscania” è stata, dunque, “spacchettata” in due parti: una ricadente nel territorio del comune di Tuscania e, dunque, classificata in “Classe C” poichè “Zona Sismica 2” e l'altra ricadente nel territorio di Tarquinia classificata, invece, in “Classe A2”.

APPLICABILITA' DEI "CRITERI D'ESCLUSIONE" E DEI "CRITERI DI APPROFONDIMENTO"

Così come si legge nel documento DNGS 00056, la "Sogin - in ottemperanza a quanto disposto dal già riportato art. 27, comma 1 del D.Lgs. 3.02.3010, n. 31 - ha elaborato la proposta di Carta delle Aree potenzialmente idonee (CNAPI), tenendo conto in modo vincolante dei criteri di esclusione e di approfondimento definiti nella Guida Tecnica n. 29 (GT 29) dall'ISPRA".

Tali criteri sono suddivisi in due categorie:

- "Criteria d'esclusione" che "sono fissati per escludere quelle parti del territorio le cui caratteristiche non permettono di garantire la piena rispondenza ai requisiti più direttamente connessi alla sicurezza" (v. doc. DN GS 00056, pag. 8);
- "Criteria d'approfondimento" che "sono definiti per consentire la puntuale valutazione delle aree identificate a seguito dei "criteri di esclusione"" (v. richiamato doc. DN GS 00056).

Ove verificata la presenza di un "criterio d'esclusione", l'area doveva essere esclusa dalle potenzialmente idonee, mentre ove verificata la presenza di un "criterio d'approfondimento" era necessaria una ulteriore "puntuale valutazione" delle aree.

L'analisi condotta al fine di inserire la "zona VT-25 Tarquinia, Tuscania" nella CNAPI non ha tenuto "conto in modo vincolante dei criteri di esclusione e approfondimento definiti nella Guida Tecnica n. 29", non essendo stati valutati aspetti e peculiarità del territorio che, ove debitamente tenuti in considerazione, non avrebbero condotto alla individuazione della stessa quale "area potenzialmente idonea alla localizzazione del Parco Tecnologico".

E tanto, con particolare riferimento sia ad alcuni dei "criteri di esclusione" sia ad alcuni dei "criteri di approfondimento" individuati dalla più volte richiamata Guida Tecnica n. 29 redatta dall'ISPRA.

In particolare, **PER I CRITERI DI ESCLUSIONE:**

a. criterio d'esclusione "CE1: aree vulcaniche attive o quiescenti"

Il documento DN GS 00127 avente ad oggetto "Inquadramento geologico, naturalistico e antropico dell'area VT-25" (di seguito "Documento di Inquadramento Area VT - 25") non tiene conto del "Vulcano Vulsini o Apparato Vulsini". Non può conseguentemente ritenersi che l'"Area VT-25" non è "interessata da potenziali processi vulcanici rilevanti ai fini della sicurezza del deposito".

Tanto è confermato dalla relazione avente ad oggetto "Esame critico dei criteri di esclusione della scheda SO.G.I.N. S.p.A. del possibile sito VT-25" a firma dell'Ing. Fabio Nussio, consulente tecnico del Comune di Tarquinia, che si allegava alle osservazioni presentate in sede di consultazione pubblica.

L'"Area VT-25" è, dunque, interessata dalla presenza di "quiescenze vulcaniche" la cui attività potrebbe interferire con l'impianto di cui si discute, compromettendone il funzionamento con le evidenti conseguenze in termini di sicurezza per la salute e la vita umana.

b. Criterio d'esclusione "CE2: aree contrassegnate da sismicità elevata"

Il "Documento di Inquadramento Area VT - 25" non ha tenuto conto degli *episodi sismici* che hanno caratterizzato la zona ricompresa nella "Area VT- 25", tra i quali, in particolare, il recente terremoto che ha colpito la zona di Toscana nel 1971, come confermato dalla richiamata relazione a firma dell'Ing. Fabio Nussio.

Anche il Consiglio Comunale di Tarquinia, con la Delibera n. 4/2021, ha rappresentato che: *"nelle schede tecniche dei possibili siti individuati nella provincia di Viterbo ed in particolare in quella del sito VT-25 ricadente a cavallo fra il Comune di Tarquinia e il Comune di Toscana si è tralasciato di indicare che 50 anni fa (il 6 febbraio 1971) l'area di Toscana fu interessata da un terremoto catastrofico ed il cui epicentro risultò nelle aree limitrofe a tale sito"*.

c. criterio d'esclusione "CE12: aree che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati"

Il "Documento di Inquadramento Area VT - 25" non ha tenuto conto della vicinanza con il Comune di Tarquinia - a distanza di circa 10,6 km - nel cui territorio è ricompresa una porzione dell'"Area VT - 25".

Invece, **PER I CRITERI DI APPROFONDIMENTO:**

a. criterio di approfondimento "CA1 Presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie"

Il "Documento di Inquadramento Area VT - 25" non ha tenuto in considerazione neanche, alla luce di tale criterio d'approfondimento, le peculiarità del territorio sul quale insiste l'"Area VT-25" in termini di *"manifestazioni vulcaniche"*.

Ed infatti, pur a voler ritenere – e così non è - che le considerazioni svolte *sub a)* con riferimento al criterio di esclusione "CE1" per il quale *"sono da escludere le aree vulcaniche o quiescenti"*, non possano determinare la esclusione dell'"Area VT-25" dalla proposta di CNAPI, non può non ritenersi che gli stessi dati debbano essere valutati in sede di applicazione del criterio di approfondimento "CA1".

b. criterio di approfondimento "CA11 Produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico"

Rispetto al criterio di approfondimento CA11, la Sogin S.p.A., ha del tutto arbitrariamente deciso di non applicare tale criterio rinviando la analisi a *"successive fasi del processo di localizzazione"*.

E tanto nonostante - per stessa ammissione della Sogin S.p.A. - *"il paesaggio dell'area in esame è caratterizzato da un mosaico di elementi naturali di valenza ecologica, (...) e settori con attività agricolo-pastorali nella restante parte dell'area; (...)sono presenti aree con "colture agrarie e con presenza di spazi naturali importanti"*.

Facendo riferimento all'intero territorio dei comuni entro cui è compresa l'area (Toscana e Tarquinia), il comparto agroalimentare di qualità vede coinvolte aziende della filiera olivicola-olearia e di quella legata all'allevamento, soprattutto di ovini per la produzione casearia e delle carni fresche certificate. Particolarmente significativa la presenza di superficie biologica che supera i 5.700 ettari destinati perlopiù alla coltura di foraggiere, cereali, olivo, legumi, ma anche in altre tipologie di coltivazioni (Elaborato Sogin DN GS 00225)" (v. pag. 28 doc. DN 65 00127).

“Il comparto agro alimentare di qualità” caratterizzato dalla *“presenza di superficie biologica che supera i 5700 ettari”* verrebbe inevitabilmente compromesso dalla localizzazione del deposito di cui si discute con evidenti ripercussioni non solo in termini di salute, ma anche in termini economici.

Non solo. Tale criterio CA11 prescrive di tenere in considerazione anche i *“luoghi di interesse archeologico e storico”* ma alcun riferimento viene svolto dalla Sogin S.p.A. alla presenza nell’*“Area VT-25”* del sito UNESCO *“Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia”* inserito nella lista del patrimonio dell’umanità. Ed infatti tale sito costituisce *rara e preziosa testimonianza del popolo etrusco* che ha permesso di fornire gran parte delle scoperte archeologiche legate alla civiltà etrusca.

c. criterio di approfondimento “CA13. presenza di infrastrutture critiche rilevanti o strategiche”

Anche con riferimento a tale criterio, la Sogin S.p.A. rimanda a successivi *“approfondimenti a scala locale propri delle successive fasi del processo di localizzazione”*, non operando invece tale analisi prima della individuazione delle aree potenzialmente idonee.

E tanto non tenendo in considerazione un dato peculiare della zona in cui insiste l’*“Area VT-25”*: la presenza sul territorio della centrale di Civitavecchia nonché della centrale di Montalto di Castro. La prossimità di tali strutture non può non influire sulla valutazione dell’*“Area VT-25”* come non idonea sotto il profilo del possibile *“impatto reciproco”*, soprattutto in termini di *“radioattività”*.

Tanto è confermato nelle *“Osservazioni alla possibile scelta della Tuscia, in particolare del Comune di Tarquinia, come sito unico di deposito delle scorie nucleari”*, a firma del Dott. Giovanni Ghirga, Membro del Comitato degli Esperti della Società Internazionale dei Medici per l’Ambiente (ISDE-Italia) nonché Direttore S. Unità Operativa Complessa di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, presentate nella procedura *de qua*.

Non solo. *“L’Area VT-25”* ed in particolare il Comune di Tarquinia, si caratterizza per essere una zona a forte *“radioattività naturale”*.

Ed allora emerge evidente come non possa certamente ritenersi idoneo un territorio caratterizzato da una forte *“radioattività naturale”* al quale si aggiunge *“la radioattività artificiale”* prodotta dalla combustione del carbone ad opera della centrale di Civitavecchia e la cui vicinanza creerebbe un innegabile *“impatto reciproco”* con il Deposito Nazionale.

E tanto con evidenti e pericolose conseguenze in termini non solo di *“taratura della strumentazione di controllo dell’ipotizzato sito”* così da generare *“sottostime della radioattività derivante dall’operatività del deposito nella fase di avvio”*, ma anche in termini di salute in relazione alla *“esposizione decennale a fumi derivanti dalla combustione del carbone”* che sarebbero *“ulteriormente aumentati dalla presenza del deposito unico per le scorie nucleari”*.

CONCLUSIONI:

1. Il processo di valutazione e scelta dei possibili siti del deposito unico nazionale di smaltimento e stoccaggio delle scorie nucleari non risulta aver tenuto adeguatamente conto delle peculiarità del territorio della Toscana e del Comune di Tarquinia, né la reale situazione sismica e di radioattività naturale del suddetto territorio;
2. il Deposito Nazionale arrecherebbe un forte danno d'immagine a Tarquinia e alla Toscana, pregiudicando un'economia che si basa sulla qualità delle produzioni agroalimentari ed impattando negativamente i ricavi nel settore turistico, agriturismo e balneare;
3. nelle aree interessate dal sito VT-25 insistono alcuni degli itinerari naturalistici più belli e importanti del territorio di Tarquinia e Toscana;
4. nell'individuazione del sito VT-25 non è stato tenuto nel giusto conto la presenza del sito Unesco, denominato "NECROPOLI ETRUSCHE DI CERVETERI E TARQUINIA", inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità, siti importanti culturalmente o dal punto di vista naturalistico, la cui conservazione e sicurezza è ritenuta importante per la comunità, affinché possa essere trasmesso alle generazioni future;
5. il Comune di Tarquinia è già sottoposto all'insostenibile gravame delle servitù energetiche di Civitavecchia e di Montalto di Castro, che hanno creato ingenti danni al territorio in termini di inquinamento, di danni alla salute e impatto negativo sull'economia dei territori interessati; un eventuale deposito di scorie nucleari presuppone un'ulteriore imposizione di servitù militari a protezione del sito; in caso di guerra, l'area interessata diventerebbe un obiettivo sensibile, con l'aumento esponenziale dei rischi per la popolazione residente;

E' DOVERE delle Amministrazioni Comunali tutelare e riaffermare quanto già chiaramente espresso dallo statuto comunale Art. 1 comma 6, che recita: "All'interno del territorio del Comune di Tarquinia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali, industrie o impianti che non utilizzano fonti di produzione di energia rinnovabile, l'insediamento di industrie belliche, lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive".

E' compito del Sindaco difendere con forza e senso di responsabilità il risultato referendario del 12 e 13 giugno 2011 come espressione massima della volontà dei cittadini.

CONFERMA la propria non disponibilità alla localizzazione dell'area, individuata come VT-25, come tra le 22 aree indicate nella CNAPI nella provincia di Viterbo, per il definitivo smaltimento dei rifiuti a molto bassa e bassa attività e per il temporaneo deposito dei rifiuti a media e alta attività, ossia quelli che perdono la radioattività in migliaia di anni e che, per essere sistemati definitivamente, richiedono la disponibilità di un deposito geologico.